SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle attività produttive

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2004.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei 19 questionari per gli studi di settore approvati con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2003.

04A02335

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n. **66.**

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettiva l'operatività della norma introdotta nell'ordinamento dal citato articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, allo scopo di consentire il ripristino o la continuazione del rapporto di impiego per il personale della pubblica amministrazione colpito da procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, anche in dipendenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto per l'emanazione del regolamento attuativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;

b) le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»;

c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,»;

d) le parole: «secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».

2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

«57-*bis*. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004.

Art. 2.

1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-*bis* del medesimo articolo.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto.

3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato

collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-*bis* del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.

4. Per il personale militare e delle forze di polizia, nonché per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, non può essere in ogni caso superato il limite di età per il collocamento in congedo assoluto e si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.

5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti.

6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0098

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 gennaio 2004, n. **67.**

Regolamento in materia di attività dell'attuario incaricato, previsto dall'articolo 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP in data 8 aprile 2003 e 3 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 luglio 2003;

Ritenuto di dover accogliere le osservazioni contenute nel cennato parere del Consiglio di Stato, ad eccezione:

a) del ridimensionamento dei termini per procedere alla nomina dell'attuario di cui all'articolo 2, comma 3, per uniformità con il termine previsto per la nomina dell'attuario incaricato nei rami vita e tenuto conto dell'opportunità di prevedere un termine congruo per la predisposizione del rendiconto finale da parte dell'attuario incaricato uscente;

b) dell'eliminazione, nell'articolo 7, della espressione «a richiesta» riferita alla relazione tecnica sulle tariffe di cui all'articolo 5, in quanto ciò determinerebbe l'introduzione di una forma di controllo generalizzato e sistematico sulle tariffe adottate dalle imprese, in contrasto con la vigente normativa comunitaria;

c) dell'anticipazione, nell'articolo 9, al 1° gennaio 2004 del termine ultimo per sottoporre tutte le tariffe in vigore alla verifica dell'attuario incaricato, per esigenze di coerenza con altri termini attuativi contenuti nel presente decreto;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 2355 del 31 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

«Basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;

«Ipotesi tecniche»: i valori attribuiti a tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa;

«Ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;

«Caricamenti»: la quota delle spese generali di gestione (acquisizione, incasso e amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

«Fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

«Premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

«Variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati;

«Premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall'impresa.

Art. 2.

Nomina dell'attuario incaricato

1. L'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui ai rami 10 e 12 del punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nomina un attuario incaricato preposto a svolgere in via continuativa le funzioni disciplinate dal presente decreto. Della nomina dell'attuario è data comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni.

2. L'attuario può essere un dipendente dell'impresa o di altra impresa appartenente allo stesso gruppo ovvero un professionista esterno. In ogni caso l'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle

informazioni aziendali che l'impresa è tenuta a fornirgli. Qualora l'impresa non adempia agli obblighi di cui al presente comma l'attuario, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro breve termine, comunica immediatamente all'ISVAP gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti.

3. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare un nuovo attuario e comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP ed all'attuario subentrante una relazione dettagliata nella quale siano riassunti i fatti rilevanti della sua attività e i rilievi formulati all'impresa negli ultimi ventiquattro mesi.

Art. 3.

Requisiti dell'attuario incaricato e situazioni di incompatibilità

1. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

b) essere dotato di comprovata esperienza nel settore attuariale dell'assicurazione dei rami danni ed avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale nel suddetto settore;

c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 4.

2. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.

3. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 e la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità indicate nel comma 2 determinano la decadenza dall'incarico, della quale l'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP.

4. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario è revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP stesso. La revoca è comunicata dall'impresa entro dieci giorni all'ISVAP che ne informa l'Ordine degli attuari.

Art. 4.

Funzioni dell'attuario incaricato

1. Nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, esercitati nel territorio della Repubblica l'attuario incaricato è preposto alla verifica preventiva delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e degli ulteriori elementi considerati nonché alla preventiva valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato procede a dette verifiche preventive sui premi di tariffa che l'impresa intende praticare sul territorio della Repubblica ed in occasione di ogni loro successivo aggiornamento o revisione.

2. Ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'attuario incaricato, rilasciata ai sensi dell'articolo 5.

3. L'attuario, ove ne sia venuto a conoscenza, informa tempestivamente l'ISVAP dell'applicazione da parte dell'impresa di una tariffa che non è stata sottoposta alle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'attuario incaricato verifica preventivamente la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche che essa intende iscrivere nel bilancio d'esercizio, nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP.

Art. 5.

Relazione tecnica sulle tariffe

1. Il procedimento seguito dall'attuario per le operazioni di cui all'articolo 4 forma oggetto di una relazione tecnica che viene predisposta e sottoscritta dal medesimo almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa. La relazione tecnica è trasmessa all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione.

2. La relazione tecnica descrive la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del fabbisogno tariffario e quindi del premio medio di tariffa. Illustra altresì per ciascuna tariffa, in relazione ai singoli settori tariffari e ad ogni formula tariffaria adottata, il modello tariffario utilizzato, il periodo di validità della tariffa, le basi tecniche utilizzate e le metodologie applicate per l'impiego delle variabili di personalizzazione dei premi di tariffa.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la relazione tecnica indica, tra l'altro, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonché le modalità di calcolo dei premi di tariffa.

4. La relazione tecnica riporta altresì la valutazione dell'attuario sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario ed altri elementi di riferimento. Se la valutazione è negativa, l'attuario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ISVAP.

5. Alla relazione tecnica è allegata una sintesi significativa dei dati, delle informazioni e delle statistiche utilizzati dall'attuario, desunti dal portafoglio aziendale o

di gruppo e, eventualmente, da elaborazioni e fonti statistiche di mercato, ai fini della verifica della costruzione tariffaria dell'impresa.

6. L'impresa è tenuta a conservare la relazione tecnica trasmessa dall'attuario per un periodo di almeno cinque anni. L'impresa è altresì tenuta a conservare per un periodo di almeno due anni ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa.

Art. 6.

Relazione tecnica sulle riserve

1. L'attuario incaricato:

a) descrive in una relazione tecnica le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo delle riserve tecniche dei rami di cui all'articolo 2, comma 1, che l'impresa intende iscrivere nel bilancio di esercizio;

b) illustra le procedure e le metodologie da esso applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve stesse;

c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP.

2. La relazione tecnica sottoscritta dall'attuario è trasmessa almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione ed è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.

3. Se non intende rilasciare l'attestazione prevista nel comma 1, l'attuario informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica corredata delle specifiche motivazioni.

Art. 7.

Rapporti con l'ISVAP, con la società di revisione e con il collegio sindacale

1. La relazione tecnica di cui all'articolo 5 è trasmessa, a richiesta, all'ISVAP, alla società di revisione dell'impresa ed al collegio sindacale; la relazione tecnica di cui all'articolo 6 è trasmessa all'ISVAP insieme con il bilancio di esercizio nonché alla società di revisione ed al collegio sindacale nel termine di cui all'articolo 6, comma 2. L'ISVAP può richiedere all'attuario incaricato notizie, informazioni e dati sullo svolgimento dei suoi compiti e può disporne la convocazione.

2. L'attuario incaricato e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Art. 8.

Imprese con sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea

1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese di cui al presente articolo trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano alle tariffe e alle modifiche tariffarie che entrano in vigore novanta giorni dopo la nomina dell'attuario incaricato. A decorrere dal 1° giugno 2004 tutte le tariffe in vigore sono comunque sottoposte alla verifica dell'attuario.

2. Le disposizioni relative alle riserve tecniche si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2003.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 28 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 225

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1970, n. 2) concerne l'«Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

— La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229) concerne la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1995, n. 114, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva 92/96/CE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita».

— Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1998, n. 253) riguarda la «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.) concerne: «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) concerne la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri»; in particolare il testo dell'art. 17 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 2:

— Il punto *A* dell'Allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è il seguente:

«*A)* classificazione dei rischi per ramo:

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

prestazioni forfettarie;

indennità temporanee;

forme miste;

persone trasportate.

2. Malattia:

prestazioni forfettarie;

indennità temporanee;

forme miste.

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):

ogni danno subito da:

veicoli terrestri automotori;

veicoli terrestri non automotori.

4. Corpi di veicoli ferroviari:

ogni danno subito da veicoli ferroviari.

5. Corpi di veicoli aerei:

ogni danno subito da veicoli aerei.

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni danno subito da:

veicoli fluviali;

veicoli lacustri;

veicoli marittimi.

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. Incendio ed elementi naturali:

ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

incendio;

esplosione;

tempesta;

elementi naturali diversi dalla tempesta;

energia nucleare;

cedimento del terreno.

9. Altri danni ai beni:

ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. R.C. autoveicoli terrestri:

ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11. R.C. aeromobili:

ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. R.C. generale:

ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. Credito:

perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;

credito all'esportazione;

vendita a rate;

credito ipotecario;

credito agricolo.

15. Cauzione:

cauzione diretta;

cauzione indiretta.

16. Perdite pecuniarie di vario genere:

rischi relativi all'occupazione;

insufficienza di entrate (generale);

intemperie;

perdite di utili;

persistenza di spese generali;

spese commerciali impreviste;

perdita di valore venale;

perdita di fitti o di redditi;

perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;

perdite pecuniarie non commerciali;

altre perdite pecuniarie.

17. Tutela giudiziaria:

tutela giudiziaria.

18. Assistenza:

assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto *C)*».

Note all'art. 3:

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1942, n. 69) concerne la «Disciplina giuridica della professione di attuario».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1975, n. 119) concerne l'«Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa»; in particolare il testo dell'art. 3, che è stato abrogato dall'art. 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», ma che continua ad applicarsi fino al termine ivi previsto, è il seguente:

«Art. 3 *(Incompatibilità).* — L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa».

04G0100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 12 dicembre 2003.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con particolare riguardo agli articoli 4 e 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, recante la delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali;

Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali del 23 dicembre 2002, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2003, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 23 luglio 2002 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali e la costituzione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo;

Accertata la necessità di definire l'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari regionali in applicazione delle norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 303 del 1999 nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali e della recente riforma del titolo V della Costituzione;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per gli affari regionali

Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'azione governativa in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, per la promozione dello sviluppo e della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonché per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, assicurando l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza, ferme restando le posizioni di autonomia funzionale e strutturale attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Dipartimento cura, altresì, i rapporti inerenti all'attività delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane.

2. Il Dipartimento provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria delle leggi regionali e degli atti riguardanti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali.

3. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro per gli affari regionali.

4. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per gli affari regionali.

Art. 3.

Ministro per gli affari regionali

1. Il Ministro per gli affari regionali, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, provvede a costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro.

2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria.

3. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con i Dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.

4. Con successivi provvedimenti del capo del Dipartimento verrà disciplinata la graduazione delle funzioni dirigenziali, l'articolazione dei servizi in unità operative e verranno individuate le funzioni per il conseguimento di specifici obiettivi, per lo studio, la ricerca e le attività ispettive, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio.

5. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del capo del Dipartimento sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente di prima fascia con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e undici servizi, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale.

2. Nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari regionali, opera, altresì, l'Ufficio per il federalismo amministrativo.

3. Gli incarichi di coordinatore degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio, consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici.

4. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

I) Ufficio comunicazione, sistemi informativi regionali, gestione e controllo;

II) Ufficio attività giuridiche e politiche regionali;

III) Ufficio attività internazionali e politiche settoriali;

IV) Ufficio politiche speciali e riforme istituzionali.

Ciascun ufficio con le sue articolazioni in servizi e unità operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio e predisposizione di approfondimenti tematici, cura dei progetti e delle riforme, concertazione, monitoraggio, attuazione statutaria, esame di legittimità, raccordo con la segreteria della Conferenza per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza unificata.

5. L'ufficio I - Ufficio comunicazione, sistemi informativi regionali, gestione e controllo si articola nei seguenti servizi:

servizio I - servizio stampa, comunicazione, biblioteca e documentazione;

servizio II - servizio personale, rapporti istituzionali, gestione degli atti di sindacato ispettivo e del contenzioso, valutazione dei dirigenti;

servizio III - servizio per i sistemi informativi e le statistiche regionali, contabilità e controllo di gestione.

6. L'ufficio II - Ufficio attività giuridiche e politiche regionali si articola nei seguenti servizi:

servizio IV - servizio per le politiche economiche e finanziarie;

servizio V - servizio per le politiche infrastrutturali;

servizio VI - servizio per le politiche ordinamentali e gli statuti;

servizio VII - servizio per le politiche socio-sanitarie e culturali.

7. L'ufficio III - Ufficio attività internazionali e politiche settoriali si articola nei seguenti servizi:

servizio VIII - servizio relazioni internazionali, comunitarie e transfrontaliere delle regioni e degli enti locali;

servizio IX - servizio per le politiche di settore e le attività promozionali e di progettazione.

8. L'ufficio IV - Ufficio politiche speciali e riforme istituzionali si articola nei seguenti servizi:

servizio X - servizio regioni a statuto speciale e province autonome, per le politiche connesse alle autonomie speciali e delle minoranze;

servizio XI - servizio per le riforme istituzionali.

Art. 6.

Ufficio per il federalismo amministrativo

1. L'Ufficio per il federalismo amministrativo è istituito, nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Ministro per gli affari regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.

2. L'Ufficio cura la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. L'ufficio V - Ufficio per il federalismo amministrativo si articola nei seguenti servizi:

servizio XII - servizio territorio, ambiente e infrastrutture;

servizio XIII - servizio alla persona e alla comunità.

4. Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio opera una segreteria tecnica con compiti istruttori.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro per gli affari regionali in data 23 dicembre 2002 è abrogato.

2. Il presente decreto verrà inviato all'esame dei competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il Ministro: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 111

04A02663

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Zalovkins Aleksejs di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Zalovkins Aleksejs, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Lettonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico, rilasciato in data 28 giugno 1993 dall'Istituto di medicina di Riga - Accademia di medicina di Lettonia, al sig. Zolovkins Aleksejs, cittadino italiano, nato a Riga (Lettonia) l'11 gennaio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Zolovkins Aleksejs è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02583

DECRETO 3 dicembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Farfalli Valeria Irene di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Farfalli Valeria Irene, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Tocoginecologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 novembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Farfalli Valeria Irene è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Tocoginecologia» rilasciato in data 23 aprile 2003 dal Ministerio de Salud de la Nacion de la Republica Argentina alla dott.ssa Farfalli Valeria Irene, cittadina italiana, nata a Cor-

doba (Argentina) il 23 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02584

DECRETO 17 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Cameli Emidio De Jesus di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Cameli Emidio De Jesus, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmacéutico» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Cameli Emidio De Jesus è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmacéutico» rilasciato in data 7 dicembre 2001 dall'Universidad Central de Venezuela, Caracas, al sig. Cameli Emidio De Jesus, cittadino italiano, nato a Puerto Ordaz, Bolivar (Venezuela) il 15 settembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. Il dott. Cameli Emidio De Jesus è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02577

DECRETO 24 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Voulgaridou Dafni Zissis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Voulgaridou Dafni Zissis, cittadina ellenica, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Magister - Medico» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Voulgaridou Dafni Zissis è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Magister-Medico» rilasciato in data 16 novembre 1999 dall'Università di medicina di Sofia (Repubblica Bulgara) alla sig.ra Voulgaridou Dafni Zissis, cittadina ellenica, nata a Sofia (Bulgaria) il 5 febbraio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Voulgaridou Dafni Magister è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02585

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Zakowska Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zakowska Magdalena, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Zakowska Magdalena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 11 novembre 1987 dall'Accademia di medicina di Varsavia (Polonia) alla sig.ra Zakowska Magdalena, nata a Inowroclaw (Polonia) il 18 febbraio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Zakowska Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02582

DECRETO 15 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Simons Monica Yolanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Simons Monica Yolanda, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di veterinaria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Simons Monica Yolanda è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di veterinaria rilasciato in data 7 giugno 2000 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias (Republica Argentina) alla sig.ra Simons Monica Yolanda, cittadina tedesca, nata a Buenos Aires (Argentina) l'8 ottobre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Simons Monica Yolanda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02586

DECRETO 15 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Bumbuc Viorel Ovidiu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Bumbuc Viorel Ovidiu cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor-medic veterinar» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Bumbuc Viorel Ovidiu è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic Veterinar» rilasciato in data 2 maggio 1996 dal Ministero dell'insegnamento rumeno - Università statale di scienze agrarie a Banatului di Timisoara, facoltà di medicina veterinaria, al sig. Bumbuc Viorel Ovidiu, nato a Piatra Neamt (Romania) il 2 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Bumbuc Viorel Ovidiu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02587

DECRETO 15 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Bohorquez Vanelli Alejandra Silvia Camila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bohorquez Vanelli Alejandra Silvia Camila, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medica veterinaria» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Bohorquez Vanelli Alejandra Silvia Camila è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medica Veterinaria» rilasciato in data 17 agosto 2001 dall'Universidad de la Salle di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Bohorquez Vanelli Alejandra Silvia Camila, cittadina italiana, nata a Bogotà (Colombia) il 30 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Bohorquez Vanelli Alejandra Silvia Camila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02588

DECRETO 15 gennaio 2004.

Riconoscimento alla dott.ssa Casalino Dranov Maria Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Casalino Dranov Maria Teresa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Matera;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 9 novembre 1993 dal Ministero della sanità «Centro Medico Barzilai» di Ashkelon (Israele), alla dott.ssa Casalino Dranov Maria Teresa, cittadina italiana, nata a Matera il 2 agosto 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02578

DECRETO 15 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Lobacz Monika Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lobacz Monika Anna, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Lobacz Monika Anna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario rilasciato in data 24 marzo 2003 dall'Università Warminsko - Mazurski di Qlsztyn (Polonia) alla sig.ra Lobacz Monika Anna, nata a Gdansk (Polonia) il 6 giugno 1976 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Lobacz Monika Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02579

DECRETO 10 marzo 2004.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pluscor».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO V

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 3 marzo 2004 della ditta Merck S.p.a.;

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, la specialità medicinale:

PLUSCOR:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033945 027, ditta Merck S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, alla ditta interessata.

Roma, 10 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A02799

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Valerina S.c.r.l.», in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Considerate le risultanze negative dell'ispezione ordinaria e il mancato deposito per due anni consecutivi del bilancio annuale di esercizio;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edificatrice Valerina S.c.r.l.», via Del Serraglio, 21 - Prato, costituita per rogito notarile in data 23 aprile 1976, numero repertorio amministrativo 258923.

Prato, 25 febbraio 2004

Il direttore provinciale: IZZO

04A02573

DECRETO 4 marzo 2004.

Sostituzione di due componenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 12 del 20 settembre 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso;

Preso atto delle dimissioni rassegnate rispettivamente dalla sig.ra De Risio Anna Addolorata in data 27 gennaio 2004 e dal sig. Occhionero Nicola in data 5 febbraio 2004 da componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso;

Vista la nota del 4 febbraio 2004 con la quale la CGIL Molise di Campobasso ha designato, in sostituzione della sig.ra De Risio Anna Addolorata, la sig.ra Scocca Angelina, nata a Campobasso il 12 novembre 1971;

Vista la nota del 12 febbraio 2004 con la quale la CGIL Molise di Campobasso ha designato, in sostituzione del sig. Occhionero Nicola, la sig.ra Florio Rosita nata a Larino l'11 agosto 1976;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni;

Decreta:

La sig.ra Scocca Angelina, nata a Campobasso il 12 novembre 1971, residente a Gambatesa in Corso Roma n. 21, è nominata componente del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione della sig.ra De Risio Anna Addolorata.

La sig.ra Florio Rosita, nata Larino l'11 agosto 1976, residente a Santa Croce di Magliano (Campobasso) in via Cupello n. 9, è nominata componente del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Occhionero Nicola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A02574

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2004.

Aggiornamento dell'appendice B del decreto ministeriale 22 luglio 1991 recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare le tabelle (b) e (c), relative al materiale denominato «SEMI IN PANI, contenenti olio vegetale», di cui all'appendice B del succitato decreto, per allinearle alla disciplina internazionale dettata dal vigente «Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes» (BC Code), adottato dall'organizzazione internazionale marittima con Risoluzione A.434(XI) in data 15 novembre 1979;

Decreta:

Articolo unico

Nelle tabelle (b) e (c), del materiale denominato «SEMI IN PANI, contenenti olio vegetale», di cui all'appendice B del decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, sotto la voce «Osservazioni», le parole «alle palline di farina di colza e alla farina di soia» sono sostituite dalle seguenti «alle palline di farina di semi di colza, alla farina di fagioli di soia, alla farina di semi di cotone e alla farina di semi di girasole».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004.

Il comandante generale: SICUREZZA

04A02668

DECRETO 2 marzo 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Versilia Marine Service S.n.c.», in Viareggio.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

Vista l'istanza in data 11 febbraio 2003 della stazione di revisione «Versilia Marine Service S.n.c.», con sede

in Viareggio (Lucca), via Monte Tambura n. 23, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Per atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Livorno con verbale in data 18 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione «Versilia Marine Service S.n.c.», con sede in Viareggio (Lucca), via Monte Tambura n. 23.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili lanciabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004.

Il comandante generale: SICUREZZA

04A02681

DECRETO 2 marzo 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Provveditoria Marittima Sonino S.r.l.», in Venezia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Vista l'istanza in data 9 aprile 2003 della stazione di revisione «Provveditoria Marittima Sonino S.r.l.», con sede in Venezia (Porto Marghera), via Dei Sali n. 2, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Venezia con verbale in data 18 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione «Provveditoria Marittima Sonino S.r.l.», in Venezia (Porto Marghera), via Dei Sali n. 2.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

04A02669

DECRETO 4 marzo 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Nuova Progresso Mare S.r.l.», in Messina.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 8 luglio 2003, n. 558, con il quale è stata approvata la stazione di revisione «Nuova Progresso Mare S.r.l.», con sede in Messina, Contrada Marchese n. 8, Larderia Inf.;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione «Nuova Progresso Mare S.r.l.», con sede in Messina, Contrada Marchese n. 8, Larderia Inf.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 8 luglio 2003, n. 558, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

04A02670

DECRETO 4 marzo 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Motomarsarda S.a.s.», in Porto Torres.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 1° settembre 2003, n. 677, con il quale è stata approvata la stazione di revisione «Motomarsarda S.a.s.», con sede in Porto Torres (Sassari), zona industriale, settore artigiani;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione «Motomarsarda S.a.s.», con sede in Porto Torres (Sassari), zona industriale, settore artigiani.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 1° settembre 2003, n. 677, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

04A02671

DECRETO 4 marzo 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Mare Service», in Ravenna.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, n. 157, con il quale è stata approvata la stazione di revisione «Mare Service», con sede in Ravenna, via Pag n. 37;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione «Mare Service», con sede in Ravenna, via Pag n. 37.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili lanciabili.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, n. 157, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

04A02672

DECRETO 4 marzo 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Domar Dockyards di Domar S.r.l.», in Trieste.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante

modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 7 aprile 2003, n. 268, con il quale è stata approvata la stazione di revisione «Domar Dockyards di Domar S.r.l.», con sede in Trieste, via dello Scalo Legnami n. 3-3/b.

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione «Domar Dockyards di Domar S.r.l.», con sede in Trieste, via dello Scalo Legnami n. 3-3/b.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 7 aprile 2003, n. 268, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

04A02673

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I Tagliaboschi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Taglio di Po e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 novembre 2002 e del successivo accertamento in data 24 luglio 2003 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I Tagliaboschi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taglio di Po (Rovigo), (01127880290) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Daniela Granuzzo, nata a Verona il 23 marzo 1952, ivi residente in via Fra' Giocondo n. 20, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02714

DECRETO 27 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Masterservices a responsabilità limitata», in Caldiero e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 maggio 2002 e del successivo accertamento in data 18 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Masterservices a responsabilità limitata», con sede in Caldiero (Verona), (codice fiscale 02701430239) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Daniela Granuzzo, nata a Verona il 23 marzo 1952, ivi residente in via Fra' Giocondo n. 20, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02715

DECRETO 27 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Monticello - Soc. coop. a responsabilità limitata», in San Giorgio di Lomellina e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Monticello - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in San Giorgio di Lomellina (Pavia), (codice fiscale 01411480187) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Cervio, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 14 giugno 1955, domiciliato in Mortara (Pavia), via Cossato n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02716

DECRETO 27 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Europea Tutto Servizi - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 dicembre 2001 e del successivo accertamento in data 28 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Europea Tutto Servizi - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Sassari, (codice fiscale 01924090903) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Sandro Anedda, nato a Cagliari il 23 giugno 1968, ivi domiciliato in via Fleming n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02717

DECRETO 27 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Trasportatori Alimentari Bolognesi - CO.T.A.B. - Soc. coop. a r.l.», in Castel Maggiore e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 settembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Trasportatori Alimentari Bolognesi - CO.T.A.B. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel Maggiore (Bologna) (codice fiscale 00870030376) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Bragaglia, nato a Medicina (Bologna) il 18 maggio 1938, domiciliato in Bologna, via Gorizia n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02718

DECRETO 5 marzo 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società consortile a r.l. «Palese».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2002, con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Federici Stirling S.p.a.;

Visti i propri decreti in data 16 ottobre 2002 ed in data 2 gennaio 2003 con i quali sono nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Federici Stirling;

Visto il decreto in data 4/9 febbraio 2004 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Palese Società consortile a r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria della impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza nella procedura della Palese Società consortile a r.l., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Palese Società consortile a r.l. sono nominati commissari la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, il prof.

Mario Sica, nato a Potenza il 15 febbraio 1939, l'avv. Pietro Maria Tantalo, nato a Matera il 19 agosto 1956 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 2 gennaio 2003 per la S.p.a. Federici Stirling.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il Ministro: MARZANO

04A02712

DECRETO 5 marzo 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società consortile a r.l. «Zeffiro».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2002, con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Federici Stirling S.p.a.;

Visti i propri decreti in data 16 ottobre 2002 ed in data 2 gennaio 2003 con i quali sono nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Federici Stirling;

Visto il decreto in data 4/9 febbraio 2004 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Zeffiro Società consortile a r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria della impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza nella procedura della Zeffiro Società consortile a r.l., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Zeffiro Società consortile a r.l. sono nominati commissari la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, il prof. Mario Sica, nato a Potenza il 15 febbraio 1939, l'avv. Pietro Maria Tantalo, nato a Matera il 19 agosto 1956 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 2 gennaio 2003 per la S.p.a. Federici Stirling.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il Ministro: MARZANO

04A02713

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 febbraio 2004.

Modifica del decreto ministeriale 1º agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1º agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2003, n. 226;

Ravvisata la necessità di apportare talune modificazioni e correzioni al citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto 1º agosto 2003

1. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

«*d)* i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente.».

2. L'art. 3, comma 2, lettera *d)* è modificato come segue:

«*d)* Forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del precedente comma 1 e *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto 1° agosto 2003

1. L'art. 4, comma 2, lettera *c)* è modificato come segue:

«*c)* nel caso di azioni per le quali l'intensità massima dell'agevolazione è pari al cento per cento, il contributo pubblico verrà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del decreto 1° agosto 2003

1. All'art. 7, comma 3, la frase «avvalendosi anche di soggetti/esperti specializzati» è sostituita da «avvalendosi di Commissioni costituite anche da soggetti esperti specializzati».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 del decreto 1° agosto 2003

L'art. 11 *(Costi per la valutazione ed il controllo)* è sostituito dal presente articolo:

«1. Per l'attività di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera è determinato, complessivamente per ciascuna commissione, come di seguito:

5.000,00 euro per domande a partire da € 7.000.000,00 ed inferiori a € 10.000.000,00;

6.000,00 euro per domande con investimenti a partire da € 10.000.000,00 e inferiori a € 25.000.000,00;

7.000,00 euro per domande superiori a € 25.000.000,00.

2. I costi relativi al controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale del contratto di filiera, sono posti a carico del contratto di filiera stesso e sono determinati, complessivamente per ogni commissione, come di seguito:

10.000,00 euro per domande a partire da € 7.000.000,00 ed inferiori a € 10.000.000,00;

12.000,00 euro per domande con investimenti a partire da € 10.000.000,00 e inferiori a € 25.000.000,00;

14.000,00 euro per domande superiori a € 25.000.000,00.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 del decreto 1° agosto 2003

1. All'art. 12, comma 1, la frase «Commissione di servizi» è sostituita dalla frase «Commissione di controllo».

Roma, 3 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 245

04A02720

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 51.083.141,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Visto le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 10 giugno 2003, 15 luglio 2003, 28 ottobre 2003, 11 novembre 2003, 9 dicembre 2003 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 51.083.141,00 ripartite in euro 21.399.916,00 nella forma di contributo nella spesa ed in euro 29.683.225,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità assegnate con decreto n. 1911/2003 per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 972

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 972 del 06/02/2002 Comitato del 10/06/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: SITI: Sicurezza in tunnel intelligente

  Inizio: 02/01/2003

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 18/06/2002
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Consorzio Train - per la Ricerca e lo Sviluppo di Tecnologie per il Trasporto Ferroviario Innovativo
  ROTONDELLA (MT)

  Cat 99 Cagliari Advanced Technologies S.p.A.
  CAGLIARI (CA)
- Costo Totale ammesso Euro 14.373.520,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 8.061.800,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 6.311.720,00

  al netto di recuperi pari a Euro 650.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 8.061.800,00	€ 6.311.720,00	€ 14.373.520,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 8.061.800,00	€ 6.311.720,00	€ 14.373.520,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3 a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	5.521.326,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	7.589.850,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7181

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7181 del 17/07/2002 Comitato del 10/06/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Criteri per l''ottimizzazione vibro-acustica di un moto-propulsore come sistema integrato motore-cambio.

Inizio: 12/01/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 12/11/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Elasis S.C.p.A.
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.292.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.010.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 282.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 59.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.485.000,00	€ 282.000,00	€ 1.767.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 375.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.010.000,00	€ 282.000,00	€ 2.292.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	944.100,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.291.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7183

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7183 del 17/07/2002 Comitato del 15/07/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Metodologia per la previsione e l''ottimizzazione sperimentale delle prestazioni R.A.M.S. di vetture che utilizzano componenti/sistemi complessi ad elevato contenuto innovativo.

Inizio: 13/01/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 12/11/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Elasis S.C.p.A.
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 3.055.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.179.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 876.000,00
  - al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.079.000,00	€ 876.000,00	€ 2.955.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.179.000,00	€ 876.000,00	€ 3.055.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.233.350,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.646.450,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 983

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 983 del 06/02/2002 Comitato del 28/10/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Originale modello dinamico di nuovo ciclo automatizzato di preparazione, classificazione e taglio per la massima valorizzazione delle pelli.

Inizio: 19/08/2002

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 18/06/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

INDUSTRIE NATUZZI S.P.A.
Santeramo in Colle (BA)

NAGEST S.R.L.
Santeramo in Colle (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 6.167.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.702.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.465.000,00
  - al netto di recuperi pari a Euro 750.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.702.000,00	€ 2.465.000,00	€ 6.167.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.702.000,00	€ 2.465.000,00	€ 6.167.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.788.700,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	3.885.300,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 9(/6) • Protocollo N. 976

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 976 del 06/02/2002 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Applicazioni delle nuove tecnologie (nanomateriali e biotecnologie) ai nuovi prodotti da fumo per la riduzione del rischio nel consumatore e nella popolazione non fumatrice.

Inizio: 01/01/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 10/09/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Eti S.p.A.
ROMA

- Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca sulle tecnologie applicate al tabacco ed ai suoi prodotti per la riduzione del rischio del consumatore e della popolazione non fumatrice.

Inizio: 01/03/2003

Durata Mesi: 25

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Eti S.p.A.
ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso	Euro	21.331.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	15.020.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	5.327.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	984.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 14.656.000,00	€ 5.327.000,00	€ 19.983.000,00	€ 967.500,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 364.000,00	€ 0,00	€ 364.000,00	€ 16.500,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 15.020.000,00	€ 5.327.000,00	€ 20.347.000,00	€ 984.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	60 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	0 %
Extra UE	50 %	0 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	8.909.450,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	8.320.700,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	588.750,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	10.960.900,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	10.960.900,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7523

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7523 del 23/07/2002 Comitato del 11/11/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Piattaforma Telematica per l''Informazione e la Gestione dei Sistemi di Trasporto Collettivo (PITAGORA)

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 12/11/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

A.M.T.A.B. S.P.A. AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI
Bari (BA)

MIZAR AUTOMAZIONE S.P.A.
TORINO (TO)

Politecnico di Bari
BARI (BA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIEE E DIT-ST
Cagliari (CA)

- Costo Totale ammesso Euro 8.820.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.592.700,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 3.227.300,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.898.800,00	€ 2.309.600,00	€ 7.208.400,00
Eleggibile lettera c)	€ 443.800,00	€ 654.300,00	€ 1.098.100,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 250.100,00	€ 263.400,00	€ 513.500,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.592.700,00	€ 3.227.300,00	€ 8.820.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.591.740,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	4.309.225,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 593/2000 Art. 5/6

- **Protocollo N°: 7523**
- **Data Ricezione: 23/07/2002**
- **Soggetto proponente: A.M.T.A.B. S.P.A. AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI**

Imputazione territoriale costi ammessi

• **Ricerca**	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 710.300,00	€ 432.200,00	€ 1.142.500,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 710.300,00	€ 432.200,00	€ 1.142.500,00
Al netto di recuperi pari a:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Forma e Misura dell'Intervento

• **Ricerca**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento nella misura sotto indicata)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	449.295,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	606.765,00

Legge 593/2000 Art. 5/6

- **Protocollo N°: 7523**
- **Data Ricezione: 23/07/2002**
- **Soggetto proponente: MIZAR AUTOMAZIONE S.P.A.**

Imputazione territoriale costi ammessi

• **Ricerca**	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 983.600,00	€ 778.600,00	€ 1.762.200,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 250.100,00	€ 263.400,00	€ 513.500,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.233.700,00	€ 1.042.000,00	€ 2.275.700,00
Al netto di recuperi pari a:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Forma e Misura dell'Intervento

• **Ricerca**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento nella misura sotto indicata)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	816.415,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.250.885,00

Legge 593/2000 Art. 5/6

- **Protocollo N°: 7523**
- **Data Ricezione: 23/07/2002**
- **Soggetto proponente: C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat**

Imputazione territoriale costi ammessi

• Ricerca	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.415.600,00	€ 993.700,00	€ 3.409.300,00
Eleggibile lettera c)	€ 443.800,00	€ 654.300,00	€ 1.098.100,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.859.400,00	€ 1.648.000,00	€ 4.507.400,00
Al netto di recuperi pari a:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento nella misura sotto indicata)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.726.225,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	2.451.575,00

Legge 593/2000 Art. 5/6

- **Protocollo N°: 7523**
- **Data Ricezione: 23/07/2002**
- **Soggetto proponente: Politecnico di Bari**

Imputazione territoriale costi ammessi

• Ricerca	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 496.800,00	€ 52.800,00	€ 549.600,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 496.800,00	€ 52.800,00	€ 549.600,00
Al netto di recuperi pari a:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento nella misura sotto indicata)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	371.520,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	0,00

Legge 593/2000 Art. 5/6

- **Protocollo N°: 7523**
- **Data Ricezione: 23/07/2002**
- **Soggetto proponente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIEE E DIT-ST**

Imputazione territoriale costi ammessi

• Ricerca	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 292.500,00	€ 52.300,00	€ 344.800,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 292.500,00	€ 52.300,00	€ 344.800,00
Al netto di recuperi pari a:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento nella misura sotto indicata)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	228.285,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	0,00

04A02536

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria il giorno 10 febbraio 2004.

Motivazioni.

Il presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di anomalie tecniche segnalate da ACI-DSD - Roma, l'Ufficio provinciale del pubblico registro di Reggio Calabria ha irregolarmente funzionato al pubblico il giorno 10 febbraio 2004.

L'avvenuto funzionamento irregolare dell'Ufficio è stato segnalato anche alla procura generale della Repubblica di Reggio Calabria con nota n. 316/2PRA, dell'11 febbraio 2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 26 febbraio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A02535

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per l'intera giornata del 6 febbraio 2004, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Terni.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 6 febbraio 2004 per assenza del personale a causa di sciopero provinciale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Terni con nota prot. n. 277, del 9 febbraio 2004, e della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 10 febbraio 2004 - prot. n. 660, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 1° marzo 2004.

Il direttore regionale: TIEZZI

04A02576

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze in data 23 febbraio 2004, dalle ore 8 alle ore 12.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 16 e 21/7/2004 in data 26 febbraio 2004, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze in data 23 febbraio 2004, dalle ore 8 alle ore 12 per assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 marzo 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A02575

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 4466/2004 del 10 febbraio 2004 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che nel giorno 9 febbraio 2004 a causa della partecipazione del personale ad una assemblea sindacale svoltasi dalle ore 10 alle 12 si è verificato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali ed in particolare: mancata accettazione di atti di aggiornamento catastali PREGEO, DOC.FA e domande di voltura; mancato svolgimento dei servizi al pubblico tra cui quelli di visura e certifica-

zione catastale dalle ore 10; mancato svolgimento delle attività di recupero arretrato degli atti catastali, con particolare riferimento al recupero di atti di aggiornamento cartografico nell'ambito del piano CABI 2004 ed alle operazioni di allineamento mappe dalle ore 10 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare ed il mancato funzionamento dei servizi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 18 febbraio 2004 con nota prot. n. 248/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - servizi catastali con riferimento alle attività in premessa specificate per il giorno 9 febbraio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 marzo 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A02581

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004.

Disposizioni in materia di cessione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato. (Deliberazione n. 18/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 febbraio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004 recante modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: decreto ministeriale 29 gennaio 2004);

Visti:

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1° aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 67/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 111/03;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 07/04 (di seguito: deliberazione n. 7/04);

la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04;

la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 17/04;

Visti gli indirizzi del Ministro delle attività produttive alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., (Gestore del mercato elettrico S.p.a. e Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) del 30 gennaio 2004, ricevuti dall'Autorità in data 3 febbraio 2004, prot. Autorità n. 3159 del 3 febbraio 2004 (di seguito: indirizzi ministeriali 30 gennaio 2004);

Considerato che:

il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che l'Acquirente unico assuma le proprie funzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 e che contestualmente la società Enel S.p.a. cessi di svolgere le funzioni vicarie di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999; e che tale previsione trova eccezione, sino al 1° febbraio 2004, nell'acquisto di energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: STOVE) e nelle conseguenti cessioni alle imprese distributrici, per le quali attività l'Acquirente unico si avvale della società Enel S.p.a.;

con la deliberazione n. 7/04 è stato prorogato, fino alla data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, il funzionamento dello STOVE e sono state altresì introdotte modificazioni alle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03, al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui alle predette deliberazioni con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 05/04;

gli indirizzi ministeriali 30 gennaio 2004 prevedono che, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di avvio del Sistema Italia 2004, l'Acquirente unico continui ad avvalersi della società Enel S.p.a. al fine di assicurare la fornitura dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

il decreto ministeriale 29 gennaio 2004 prevede che l'Acquirente unico partecipi alle procedure di assegnazione di capacità produttiva stabilite dal medesimo decreto;

l'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 5/04, prevede che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e, comunque non successivamente al 31 marzo 2004, le imprese distributrici versino all'Acquirente unico un corrispettivo pari a 0,01 centesimi di euro/kWh applicato all'energia elettrica destinata al mercato vincolato; e che tale corrispettivo è versato ai fini della copertura di una quota dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per la remunerazione del servizio di dispacciamento;

Ritenuto che sia opportuno:

al fine di stabilire disposizioni coerenti con gli indirizzi ministeriali 30 gennaio 2004, laddove si prevede che l'Acquirente unico si avvalga della società Enel S.p.a. al fine di assicurare la fornitura dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, disciplinare, fino all'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, le modalità di cessione da parte dell'Acquirente unico alla società Enel S.p.a. dell'energia elettrica acquistata attraverso le procedure di assegnazione di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2004 e dell'energia elettrica importata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03;

prevedere che l'Acquirente unico versi alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. il gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo di cui al sopra richiamato art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 5/03 a copertura parziale degli oneri di dispacciamento del mercato vincolato;

Delibera

di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03.

1.1 L'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, è modificato come segue:

a) all'art. 7, dopo il comma 7.14, è inserito il comma:

«7.14.1 Il Gestore della rete è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi dell'art. 70, comma 70.1, del testo integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente UC5 di cui all'art. 7, commi 7.1, lettera *c)* e 7.3, lettera *c)*.»;

b) all'art. 12, dopo il comma 12.1, sono aggiunti i seguenti commi:

«12.1.1 La società Acquirente unico S.p.a. versa al Gestore della rete il gettito rinveniente dall'applicazione dell'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 5/04.

12.1.2 il Gestore della rete versa alla cassa il gettito rinveniente dall'applicazione dell'art. 9, comma 9.18, che viene destinato al finanziamento del conto oneri per certificati verdi.».

Art. 2.

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03.

2.1 L'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, è modificato come segue:

a) all'art. 1 è aggiunta la seguente definizione:

«deliberazione n. 13/04 è la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04;»;

b) all'art. 10, comma 10.4, lettera *b)*, le parole «al mercato vincolato» sono sostituite dalle parole «alla società Acquirente unico S.p.a.»;

c) prima dell'art. 10, comma 10.4.2, è inserito il seguente comma:

«10.4.1 Fino alla entrata in operatività del dispacciamento di merito economico la società Acquirente unico S.p.a. cede alla società Enel S.p.a. l'energia elettrica acquistata ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, e art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/04 e l'energia elettrica importata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03. La società Enel S.p.a. versa, al termine di ciascun mese, alla società Acquirente unico S.p.a. un corrispettivo pari al prezzo di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04 applicato alla predetta energia elettrica. Per l'energia elettrica acquistata ai sensi dei commi 3.1, lettera *a)*, e 10.2 della deliberazione n. 13/04, il pagamento del predetto corrispettivo avviene entro il ventisettesimo giorno del primo mese successivo a quello a cui si riferisce la predetta energia elettrica. Per l'energia elettrica importata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03, il pagamento di una somma pari al 90% del predetto corrispettivo avviene entro il trentesimo giorno del primo mese successivo a quello a cui si riferisce la predetta energia elettrica; il pagamento della somma rimanente avviene entro il trentesimo giorno del secondo mese successivo.»;

d) all'art. 20, dopo il comma 20.3, è aggiunto il seguente comma:

«20.3.1 Fino alla entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, la società Acquirente unico S.p.a. si avvale della società Enel S.p.a. per l'acquisto di energia elettrica nello STOVE.».

Art. 3.

Modificazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04

3.1 Dopo l'art. 5, comma 5.9, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, è aggiunto il seguente comma:

«5.10 Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, la società Acquirente unico S.p.a. si avvale della società Enel S.p.a. per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata alla fornitura del mercato vincolato.».

Art. 4.

Correzione di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 7/04.

4.1 All'art. 1, comma 1.1, lettera *g)*, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 7/04, le parole «4.1» sono sostituite dalle parole «4.2».

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Le disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, 26 giugno 2003, n. 67/03 e 30 gennaio 2004, n. 5/04, come risultanti dalle modificazioni e integrazioni introdotte con il presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° febbraio 2004.

5.2 Il Gestore della rete versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il gettito rinveniente dall'applicazione dell'art. 9, comma 9.18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, nel corso dell'anno 2003 e del mese di gennaio 2004.

Di pubblicare l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 e l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 febbraio 2004

Il presidente: ORTIS

04A02662

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 marzo 2004.

Modificazioni e integrazioni alla delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 14462).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

Visto l'art. 201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio;

Visto, altresì, l'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001 che detta disposizioni per l'esercizio dei servizi di investimento da parte della società Poste Italiane S.p.a.;

Vista la propria delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio;

Ritenuto che sia necessario procedere a talune modifiche di tali obblighi;

Delibera:

I. La delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio è modificata e integrata come segue:

nell'art. 12, comma 1, dopo la lettera *e),* è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis)* Convenzioni con intermediari.

Gli intermediari finanziari comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Gli intermediari finanziari comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini)»;

nell'art. 13, il comma 1, è così sostituito:

«1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4, le comunicazioni previste dalle presenti disposizioni sono inviate alla Consob secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico»;

nell'art. 13, il comma 3, è così sostituito:

«3. Le comunicazioni di cui all'art. 2, lettera *e)*, secondo periodo, e all'art. 6, lettera *b)*, secondo periodo, sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione intermediari - Ufficio vigilanza ed albo intermediari e agenti di cambio - via della Posta, 8/10 - 20123 Milano»;

all'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

«4. Le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *e)*, sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione intermediari - Ufficio vigilanza ed albo intermediari e agenti di cambio - via della Posta, 8/10 - 20123 Milano»;

nell'art. 14, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

Gli allegati n. 2, 3, 4, 7, 10 e l'allegato tecnico sono sostituiti dai corrispondenti allegati n. 2, 3, 4, 7, 10 e allegato tecnico alla presente delibera.

II. I dati previsti dagli allegati n. 4 e n. 5 alla presente delibera, relativi alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa, sono trasmessi entro il 30 giugno 2004, con le modalità di cui all'art. 13, comma 1, della delibera n. 14015 del 1° aprile 2003.

III. Le SGR e le SICAV trasmettono, entro il 30 giugno 2004, con le modalità di cui all'art. 13, comma 1, della delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, i dati relativi agli esponenti aziendali di cui all'allegato n. 2 alla presente delibera, in carica alla data di entrata in vigore della stessa.

IV. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 marzo 2004

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO n. 2

ESPONENTI AZIENDALI	
SEGNALANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

ESPONENTI AZIENDALI					
PRESIDENTE DEL C.D.A.			PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
AMMINISTRATORE DELEGATO			SINDACO EFFETTIVO		
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE			SINDACO SUPPLENTE		
AMMINISTRATORE UNICO					
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO					
DIRETTORE GENERALE					

<table>
<tr><td>RESPONSABILE
DELLA FUNZIONE
AZIENDALE DI
____________ (1)</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">COGNOME:</td></tr>
<tr><td colspan="5">NOME:</td></tr>
<tr><td colspan="4">CODICE FISCALE:</td><td>CODICE ABI:</td></tr>
<tr><td colspan="4">NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:</td><td>PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:</td></tr>
<tr><td colspan="4">COMUNE DI NASCITA:</td><td>PROVINCIA DI NASCITA:</td></tr>
<tr><td colspan="4">DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):</td><td>SESSO (M/F):</td></tr>
<tr><td colspan="5">RESIDENZA ANAGRAFICA:</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">TIPOLOGIA DI VARIAZIONE: (2)</td><td colspan="2">DATA DI VALIDITA' (DD/MM/YYYY):</td></tr>
<tr><td colspan="5">
MODELLO NUMERO XX / YY</td></tr>
</table>

NOTE

1. Le funzioni aziendali ammesse sono:
NEGOZIAZIONE
COLLOCAMENTO
RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
GESTIONE
GESTIONE COLLETTIVA
GESTIONE INDIVIDUALE
GESTIONE FONDI PENSIONE
CONTROLLO INTERNO
AMMINISTRAZIONE
BACK OFFICE
SISTEMI INFORMATIVI

2. Il campo Tipologia di variazione può assumere uno dei seguenti valori:
N = Nomina
C = Cessazione
F = Conferma (si intende Cessazione e Nomina)

ALLEGATO n. 3

DELEGHE GESTIONALI	
SEGNALANTE (Persona giuridica)	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

DELEGHE GESTIONALI	
SEGNALANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	

OSSERVAZIONI
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE						
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)						
RAGIONE SOCIALE:						
SIGLA SOCIALE:					FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:					CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):						
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:					PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:						
Mercati (1)	Settori (2)	Categoria di strumento finanziario (3)	Numero di contratti delegati	Controvalore dei portafogli delegati (4)	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY						

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE

DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)						
COGNOME:						
NOME:						
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:		
COMUNE DI NASCITA:				PROVINCIA DI NASCITA:		
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):				SESSO (M/F):		
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:		
RESIDENZA ANAGRAFICA:						
Mercati (1)	Settori (2)	Categoria di strumento finanziario (3)	Numero di contratti delegati	Controvalore dei portafogli delegati (4)	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY						

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR							
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)							
RAGIONE SOCIALE:							
SIGLA SOCIALE:						FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:						CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):							
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:						PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:							
Codice	Denominazi	Mercati	Settori	Categoria di	Controval	Data di	Data di fine

ISIN (5)	one (6)	(1)	(2)	strumento finanziario (3)	ore (4)	inizio validità	validità

MODELLO NUMERO XX / YY

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR	
DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

Codice ISIN (5)	Denominazione (6)	Mercati (1)	Settori (2)	Categoria di strumento finanziario (3)	Controvalore (4)	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI							
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)							
RAGIONE SOCIALE:							
SIGLA SOCIALE:						FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:						CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):							
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:						PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:							
Codice COVIP comparto (7)	Denominazione comparto	Mercati (1)	Settori (2)	Categoria di strumento finanziario (3)	Controvalore (8)	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY							

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI	
DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:

DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

Codice COVIP comparto (7)	Denominazione comparto	Mercati (1)	Settori (2)	Categoria di strumento finanziario (3)	Controvalore (8)	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI	
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	

Mercati (1)	Categoria di strumento finanziario (3)	Numero di contratti delegati	Controvalore (9)	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY					

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI					
DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)					
COGNOME:					
NOME:					
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:	
COMUNE DI NASCITA:				PROVINCIA DI NASCITA:	
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):				SESSO (M/F):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
RESIDENZA ANAGRAFICA:					
Mercati [(1)]	Categoria di strumento finanziario [(3)]	Numero di contratti delegati	Controvalore [(9)]	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY					

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (10)					
DELEGATO (Persona giuridica)					
RAGIONE SOCIALE:					
SIGLA SOCIALE:					FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:					CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):					
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:					PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:					
Mercati (1)	Categoria di strumento finanziario (3)	Numero di contratti delegati	Controvalore (9)	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY					

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (10)	
DELEGATO (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

Mercati (1)	Categoria di strumento finanziario (3)	Numero di contratti delegati	Controvalore (9)	Data di inizio validità	Data di fine validità

MODELLO NUMERO XX / YY

NOTE

1. Il campo Mercati può assumere uno dei seguenti valori:
Italia
Europa
EMU (zona Euro)
Giappone
Pacifico
Nord America
Emerging Markets
Altro
Tutti

2. Per il campo Settori, utilizzare la codifica definita dal Global Industry Classification Standard (GICS), nonché gli ulteriori valori Altro e Tutti.

3. Il campo Categoria di strumento finanziario può assumere uno dei seguenti valori:
Azioni
Obbligazioni governative
Obbligazioni societarie
Obbligazioni enti sopranazionali
Tutte le Obbligazioni
Titoli di Stato
Quote di fondo
Strumenti derivati
Altro
Tutti

4. Il controvalore dei portafogli delegati è determinato secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 5 al rendiconto di gestione previsto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni.

5. Indicare il codice ISIN per il titolo al portatore.

6. Se l'OICR prevede l'esistenza di classi, indicare la denominazione della classe. In caso contrario, indicare la denominazione dell'OICR.

7. Utilizzare il codice COVIP di comparto, come definito nella comunicazione COVIP n. 3702 del 11 Agosto 1999.

8. Il controvalore è determinato secondo i criteri stabiliti dalla delibera COVIP del 17 giugno 1998 e precisati nella comunicazione COVIP n. 3702 del 11 Agosto 1999.

9. Il controvalore è determinato secondo i criteri stabiliti dalla delibera COVIP del 17 giugno 1998.

10. Attuate mediante contratti di assicurazione.

ALLEGATO n. **4**

CONVENZIONI	
SEGNALANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO			
MANDANTE			
RAGIONE SOCIALE:			
SIGLA SOCIALE:		FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:		CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:		PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:			
Oggetto del collocamento (1)	Modalità di collocamento(2)	Tipologia di variazione (3)	Data di validità
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
MODELLO NUMERO XX / YY			

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO (4)	
MANDANTE	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	

SOCIETA' PRODOTTO			
RAGIONE SOCIALE:			
SIGLA SOCIALE:		FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:		CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:		PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:			
Oggetto del collocamento (1)	Modalità di collocamento(2)	Tipologia di variazione (3)	Data di validità
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
	Internet [] Promotori [] Sportello [] Sede []		
MODELLO NUMERO XX / YY			

NOTE

1. Il campo Oggetto del collocamento può assumere uno dei seguenti valori:
Gestione individuale
Negoziazione
Ricezione / Trasmissione ordini
Prodotti bancari
Prodotti assicurativi
OICR
Fondi pensione
Altri prodotti

2. Il campo Modalità di collocamento può assumere uno o più dei seguenti valori:
Internet

Promotori
Sportello
Sede

3. Il campo Tipologia di variazione può assumere uno dei seguenti valori:
S = Stipula
M = Modifica
R = Revoca

4. Da compilare qualora il mandante sia soggetto diverso dalla società prodotto.

ALLEGATO **n. 7**

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI	
SEGNALANTE [1]	
RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIO CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI	
SEGNALANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI						
CODICE ISIN [(2)]:		DESCRIZIONE:		STRUMENTO FINANZIARIO DEL GRUPPO (SI/NO):		VALUTA [(3)]:
Quantità rimanenze iniziali	Quantità acquisti	Quantità vendite	Quantità rimborsi [(5)]	Quantità conferimenti	Quantità prelevamenti	Quantità eventi sul capitale
Quantità acquisti PCT [(6)]	Quantità vendite PCT [(6)]	Quantità esercizio opzioni	Quantità abbandono opzioni	Quantità altri movimenti-[(6)]	Quantità rimanenze finali	

Controvalore rimanenze iniziali	Controvalore acquisti	Controvalore vendite	Controvalore rimborsi (5)	Controvalore conferimenti	Controvalore prelevamenti	Controvalore eventi sul capitale
Controvalore acquisti PCT (6)	Controvalore vendite PCT (6)	Controvalore esercizio opzioni	Controvalore abbandono opzioni	Controvalore altri movimenti (6)	Controvalore rimanenze finali	
MODELLO NUMERO XX / YY						

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI						
CODICE DERIVATI OTC (7):			DESCRIZIONE:			
Quantità rimanenze iniziali	Quantità acquisti	Quantità vendite	Quantità conferimenti	Quantità prelevamenti	Quantità altri movimenti	Quantità rimanenze finali
Controvalore rimanenze iniziali	Controvalore acquisti	Controvalore vendite	Controvalore conferimenti	Controvalore prelevamenti	Controvalore altri movimenti	Controvalore rimanenze finali
MODELLO NUMERO XX / YY						

NOTE

1. In caso di deleghe ex art.24, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 58/1998, il soggetto tenuto ad effettuare la segnalazione è il delegante.

2. Indicare il codice ISIN per il titolo al portatore.

3. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC.

4. Le quantità sono espresse in valore nominale per i titoli obbligazionari, in numero quote per gli OICR, in numero contratti per gli strumenti derivati.

I controvalori vanno espressi in Euro e sono determinati secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 5 al rendiconto di gestione previsto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni.

5. I rimborsi vanno indicati per i titoli obbligazionari.

6. Inclusi riporti e prestito titoli.

7. Le categorie di valore mobiliare sono quelle indicate nelle Avvertenze Generali – Categorie Valori Mobiliari – Contratti Derivati – del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti.

ALLEGATO N: **10**

Relazione sui reclami ricevuti

La relazione semestrale sui reclami ricevuti dalla clientela deve essere redatta in maniera tale da fornire, comunque, il seguente set minimale di informazioni.

- Indicazione dei servizi di investimento cui il soggetto è autorizzato.
- Indicazione, per il semestre di riferimento, del numero di reclami ricevuti e del numero di reclami composti. Le medesime informazioni devono essere fornite in relazione ai precedenti 5 semestri, accompagnate da un commento esplicativo formulato da parte della funzione di controllo interno tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami.

- Classificazione dei reclami ricevuti per servizio e per tipologia di causa che ha determinato i medesimi [(1)], avvalendosi dello schema seguente.

	Negoziazione per conto terzi	**Gestione**	**.....**	***Totale***
Operazioni non autorizzate				
Ritardata esecuzione di ordini				
.....				
Totale				

- Ove il soggetto disponga di una rete distributiva articolata territorialmente mediante dipendenze, indicazione delle prime dieci dipendenze per incidenza percentuale del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad esse riferibili, nonché della media di tale incidenza per dipendenza a livello aziendale, avvalendosi del seguente schema:

Dipendenza	**Incidenza percentuale**
1. Dipendenza XY	Numero di reclami riferibili alla dipendenza XY / numero di rapporti operativi riferibili alla dipendenza XY
2. Dipendenza XZ	Numero di reclami riferibili alla dipendenza XZ / numero di rapporti operativi riferibili alla dipendenza XZ
.....	.....
Media di tutte le dipendenze	Numero di reclami riferibili alle dipendenze / numero di rapporti operativi riferibili alle dipendenze

- Ove il soggetto si avvalga di promotori finanziari, indicazione dei primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad essi riferibili, nonché la media di tale incidenza per promotore a livello complessivo, avvalendosi del seguente schema:

Promotore	**Incidenza percentuale**
1. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 1/ numero di rapporti operativi riferibili al promotore 1
2. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 2/ numero di rapporti operativi riferibili al promotore 2
.....	.....

Media di tutti i promotori	Numero di reclami riferibili all'attività di promotori / numero di rapporti operativi riferibili ai promotori

- Considerazioni della funzione di controllo interno sulle eventuali carenze procedurali, organizzative e comportamentali emerse per ciascun servizio a seguito dell'esame dei reclami pervenuti.
- Comunicazione delle iniziative assunte dalla funzione di controllo interno al fine di informare l'alta direzione ed il collegio sindacale delle suddette carenze.
- Comunicazione delle iniziative intraprese da parte degli organi competenti sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione di controllo interno.

NOTE

1. Le causali da utilizzare sono le seguenti:
- operazioni non autorizzate (ONAU);
- operazioni non adeguate (ONAD);
- operazioni in conflitto di interesse (OCI);
- errata esecuzione degli ordini (EEO);
- ritardata esecuzione degli ordini (REO);
- mancata esecuzione degli ordini (MEO);
- informativa preventiva all'operazione non adeguata (mancata consegna documento generale sui rischi e/o del prospetto informativo, mancata informativa sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario) (INAP);
- informativa successiva all'operazione non adeguata (rendicontazione errata, incompleta, inviata con ritardo, mancata comunicazione perdite rilevanti) (INAS);
- applicazione di commissioni difformi da quelle contrattualmente stabilite (COM);
- mancato rispetto del mandato di gestione (MRM);
- rendimenti insoddisfacenti (RI);
- ritardi nella chiusura di rapporti e/o nel trasferimento delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari ad altro intermediario (OCET);
- mancata sottoscrizione ovvero consegna del contratto scritto (MAS);
- mancata consegna documentazione richiesta (MAC);
- mancata o ritardata risposta ad altro reclamo (MAR);
- mancata o errata assegnazione strumenti finanziari in OPV (AA);
- altro (ALT).

ALLEGATO TECNICO

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità tecniche per la produzione e l'inoltro alla Consob delle comunicazioni ai sensi della delibera n. 14015.

INTRODUZIONE

I soggetti abilitati e gli agenti di cambio inviano le comunicazioni elettroniche alla Consob per via telematica, tramite rete Internet. A tali soggetti non è consentito procedere all'inoltro delle comunicazioni mediante supporto magnetico o cartaceo.

Si precisa altresì che l'inoltro delle comunicazioni non deve essere accompagnato da alcun invio di documentazione cartacea, né per quanto attiene ai contenuti né alla certificazione rilasciata dal sistema di trasmissione. Quest'ultima certificazione deve essere archiviata presso il soggetto segnalante.

I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in grado di assicurare il rispetto dei termini di invio sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob. Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello stato di difficoltà in cui versa il soggetto segnalante, devono essere inoltrate con la massima tempestività ed accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa. Nella richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, il soggetto deve comunicare le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli e la data in cui provvederà a far avere le segnalazioni alla Consob. In caso di persistenza di difficoltà tali da non consentire il rispetto del termine previsto, il soggetto é tenuto a riproporre la richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio.

Per la trasmissione delle comunicazioni per via telematica la Consob ha realizzato un sistema di TELERACCOLTA basato su Internet, al quale i soggetti abilitati possono accedere collegandosi al sito della Consob, "www.consob.it", sezione "Per gli operatori".

Sulla base di varie considerazioni relative ai contenuti, alle dimensioni e alle modalità di produzione delle informazioni richieste, nonché alle modalità di trattamento previste, sono state individuate due tipologie di flussi informativi: di tipo documentale e di tipo strutturato.

I flussi informativi di tipo documentale, quale per esempio la documentazione contabile, sono relativi a informazioni generalmente rappresentate in forma testuale, che in tale forma sono anche normalmente prodotte dai soggetti abilitati. Per tali flussi è prevista la immissione e catalogazione nel sistema di gestione documentale della Consob. A tal fine, i documenti trasmessi devono essere redatti secondo le modalità tecniche di preparazione descritte di seguito. Inoltre, a ogni invio, và associata una serie di attributi utili per una corretta gestione ed interpretazione dei file trasmessi, quali per esempio: il nome del documento allegato, la sua data di redazione, ecc. Le caratteristiche tecniche dei flussi documentali sono descritte nel punto 2. del presente documento.

I flussi informativi di tipo strutturato, quali per esempio le deleghe gestionali, sono relativi a informazioni rappresentabili in forma strutturata (per esempio, tabelle e campi di un database). Per tali flussi è prevista la costituzione di una banca dati, utilizzata a fini statistici e di vigilanza. Sono previste due modalità di comunicazione di tali informazioni: la compilazione manuale di modelli elettronici messi a disposizione dalla Consob sul proprio sito Internet ovvero la trasmissione di file prodotti dai dichiaranti e redatti secondo le specifiche tecniche descritte nel punto 3. del presente documento.

In caso di difficoltà nell'inoltro delle comunicazioni dovute a problemi tecnici relativi al sistema di TELERACCOLTA l'intermediario è tenuto a far pervenire tempestivamente un messaggio via fax al numero 06/8477477, oppure via posta elettronica all'indirizzo "teleraccolta@consob.it", contenente almeno le seguenti informazioni:

sistema di TELERACCOLTA - problemi tecnici;

denominazione dell'intermediario;

nome e recapito telefonico dell'addetto da contattare;

descrizione del problema;

indicazione se si tratta di un primo invio ovvero se il sistema è già stato utilizzato con successo.

A seguito dell'invio delle suddette informazioni saranno esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi.

---

1. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Manuale operativo per l'inoltro dei flussi informativi

SOMMARIO

CAPITOLO 3

Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati

CAPITOLO 4

Comunicazioni di errori e/o di anomalie sui dati

CAPITOLO 1

OBBLIGHI E TERMINI DI SEGNALAZIONE

1.1 Contenuto delle segnalazioni

Per quanto riguarda **gli schemi e le regole di compilazione** delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che:

- **le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie** si attengono alle Circolari n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;

- **le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali** si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche, relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti";

- **le società di gestione del risparmio e le SICAV** si attengono alle Circolari n. 189/1993 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;

1.2 Obblighi di segnalazione

Gli obblighi di segnalazione sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza dei soggetti.

A) **Le SIM** inviano:

- la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicità trimestrale;

- la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;

- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo #[(1)].

B) **Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali** inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia dalle succursali medesime:

- la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;

- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo #[(2)].

C) **Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali** inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia #[(3)]:

- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;

- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo #[(4)].

D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle **banche italiane**, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti".

E) Con riferimento ai servizi di investimento prestati in Italia dalle **banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali**, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti".

F) La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le segnalazioni statistiche e di vigilanza delle **società di gestione del risparmio** e delle **SICAV**.

* * *

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui ha inizio l'operatività.

1.3 Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni da parte di SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie

I termini entro cui devono pervenire le segnalazioni sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione di ricezione	**Termine ultimo**
Sezione I (Dati patrimoniali)[(5)]:	
- 31 marzo	25 aprile
- 30 giugno	25 agosto
- 30 settembre	25 ottobre

- 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione II (Dati economici)[(6)]:	
- semestre dal 1 gennaio al 30 giugno	25 agosto
- esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate) e Sezione VII (Segnalazioni statistiche):	
- mesi di gennaio, febbraio e marzo	25 aprile
- mesi di aprile, maggio e giugno	25 luglio
- mesi di luglio, agosto e settembre	25 ottobre
- mesi di ottobre, novembre e dicembre	25 gennaio dell'anno successivo

CAPITOLO 2

INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica, utilizzando il sistema di TELERACCOLTA.

* * * * *

Non è previsto l'invio diretto alla Consob di alcuna segnalazione di vigilanza da parte delle **banche italiane**, delle **banche comunitarie ed extracomunitarie**, delle **società di gestione del risparmio** e delle **SICAV**.

CAPITOLO 3

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEI DATI

Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dati sono contenute nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia.

CAPITOLO 4

COMUNICAZIONE DI ERRORI E/O DI ANOMALIE SUI DATI

Nei casi in cui le segnalazioni di vigilanza trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, è richiesto un nuovo invio delle complete basi informative interessate dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corrette.

NOTE

1. Le SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

2. Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione, si intende per attività svolta in Italia dalle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie senza succursali:

- l'attività prestata per conto o con investitori il contatto iniziale con i quali sia derivato dall'effettuazione in Italia, con ogni mezzo, di attività di ricerca di clientela, di prospettazione e di conclusione di contratti d'investimento;

- l'operatività posta in essere direttamente, mediante accesso remoto, sui mercati regolamentati italiani.

4. Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

5. La sezione I non è inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie.

6. La sezione II non è inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie senza succursali in Italia.

---

2. FLUSSI INFORMATIVI DI TIPO DOCUMENTALE

Al fine di consentire un efficace trattamento elettronico dei documenti, questi vanno redatti secondo le modalità tecniche di preparazione descritte di seguito.

2.1 Modalità di preparazione dei documenti

Ciascun documento inviato alla Consob deve avere le seguenti caratteristiche:

A) Essere prodotto in un unico file, vale a dire non é consentito spezzare uno qualsiasi dei documenti in due o più file separati.

B) Essere prodotto in uno dei seguenti formati elettronici:

microsoft word

word perfect

pdf (portable document format)

rtf (rich text format)

Non è consentito inglobare all'interno del file parti di file od oggetti leggibili utilizzando strumenti diversi dai rispettivi word processor. In particolare, in merito al formato word, non é consentito inserire o collegare al documento informazioni di tipo tabellare in formato excel. Queste devono essere inserite o come semplice testo oppure utilizzando il formato tabellare di word.

Sono ammesse tutte le versioni di un particolare formato (ad esempio ..., word 2, word di office 95, word di office 97, ...).

C) Essere leggibile con chiarezza in ogni sua parte senza dover apportare correzioni o ritocchi, utilizzando ovviamente lo strumento adatto a interpretare quel particolare formato (vale a dire Word, oppure Word Perfect, oppure un word processor compatibile con il formato rtf, oppure Acrobat Reader).

D) Il contenuto informativo presente nel documento elettronico deve almeno comprendere quanto contenuto nel relativo documento cartaceo. Ciò significa che é possibile inserire nel documento elettronico eventuali integrazioni quali tabelle aggiuntive, immagini, testi ecc., ma non é consentito omettere dal documento elettronico una parte qualsiasi del testo presente nel relativo documento cartaceo.

E) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo non può essere in formato immagine, ma deve essere sempre prodotta come normale testo.

F) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo deve poter essere selezionabile (e dunque copiabile ad esempio in un altro documento) utilizzando le apposite funzioni di copia ed incolla fornite con lo strumento adatto a leggere il formato nel quale il documento é stato prodotto. In particolare, nel caso sia stato scelto il formato pdf, verificare che al momento del salvataggio del documento non sia attiva l'opzione: *(non permettere di) selezionare testo e immagini*, che appare cliccando sul bottone *protezione* (o la dicitura equivalente nel caso si utilizzi la versione inglese di Acrobat).

G) Il nome del documento non sottostà ad alcun vincolo.

2.2 Header di documento

Per ogni file trasmesso, deve essere compilato un modello elettronico, contenente le informazioni seguenti:

Segnalante: dati anagrafici del soggetto segnalante, utilizzati per la sua identificazione.

Data riferimento: data di riferimento "*formale*" del documento, utilizzata per la verifica degli adempimenti di invio. Per la documentazione di bilancio inserire la data di approvazione del bilancio di esercizio.

Anno riferimento: anno (espresso come yyyy) di riferimento del documento, utilizzato per la catalogazione all'interno del sistema di gestione documentale della Consob. Per la documentazione di bilancio inserire l'anno di chiusura del bilancio di esercizio.

Riferimento tecnico: dati per contattare chi ha gestito l'inoltro del documento.

Riferimento amministrativo: dati per contattare il responsabile dei contenuti del documento.

Indicazione di modifiche anagrafiche: indica che il documento allegato contiene variazioni anagrafiche sul soggetto segnalante.

Variazioni rispetto alla comunicazione precedente: indica se ci sono state variazioni rispetto alla comunicazione precedente. In caso contrario, il documento non deve essere allegato.

Tipo e Sottotipo documento: attributi di classificazione del documento, descritti di seguito.

Nome documento: nome del file documento al quale le informazioni riportate si riferiscono.

Note: utilizzata dall'intermediario per fornire ulteriori informazioni riguardo l'invio.

2.3 Flussi informativi

I flussi informativi di tipo documentale per i quali è prevista la trasmissione in formato elettronico sono i seguenti:

A) Bilancio d'esercizio, eventuale bilancio consolidato e relativi allegati

I seguenti documenti vanno redatti secondo le modalità di produzione indicate al paragrafo 2.1:

- **bilancio d'esercizio,**

- (eventuale) **bilancio consolidato,**

- **relazione sulla gestione,**

- **relazione del collegio sindacale,**

- **delibera di approvazione del bilancio d'esercizio**.

Il documento relativo alla **relazione della società di revisione**, deve essere prodotto in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica del documento cartaceo originale.

B) Relazione semestrale della SICAV

C) Modificazione dello statuto e dell'atto costitutivo

Il documento relativo alla **delibera di approvazione delle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo** deve essere redatto secondo le modalità di produzione indicate al paragrafo 2.1.

I documenti relativi agli **atti di fusione e scissione** e i **certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo** vanno prodotti in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica dei documenti cartacei originali.

Per ogni invio relativo alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, deve essere fornita l'indicazione di eventuali variazioni ai dati anagrafici.

D) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Per ogni invio relativo alla Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile, deve essere fornita l'indicazione di variazioni rispetto alla comunicazione precedente.

E) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Per ogni invio relativo alla Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento, deve essere fornita l'indicazione di variazioni rispetto alla comunicazione precedente.

F) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate

G) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

H) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore

I) Recapito in Italia

L) Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

M) Regolamento di gestione del fondo

N) Rendiconto della gestione del fondo

O) Relazione semestrale del fondo

P) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento

2.4 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui flussi documentali

Qualora nei documenti trasmessi siano presenti errori e/o anomalie sui contenuti, è richiesto un nuovo invio dei flussi informativi debitamente corretti.

---

3. FLUSSI INFORMATIVI DI TIPO STRUTTURATO

Le tipologie di flussi informativi individuate sono:

1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
2. ESPONENTI AZIENDALI
3. DELEGHE GESTIONALI
4. CONVENZIONI (DI COLLOCAMENTO / CON ALTRI INTERMEDIARI)
5. COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE
6. COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI
7. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO

3.1 Modalità di inoltro delle segnalazioni

Il sistema di TELERACCOLTA consente due modalità di comunicazione dei flussi informativi di tipo strutturato: la compilazione manuale di modelli elettronici – secondo gli schemi definiti negli allegati n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 – ovvero la trasmissione di file prodotti dai dichiaranti e redatti secondo le specifiche tecniche descritte di seguito.

3.2 Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati

I flussi informativi di tipo strutturato sono inviati con file contenenti caratteri ASCII, in cui i dati sono rappresentati in record con campi a lunghezza variabile, separati dal carattere tabulatore (TAB) .

Per ogni flusso informativo deve essere inviata separata comunicazione.

Ogni comunicazione è composta di 1 record iniziale, contenente i dati generali relativi alla comunicazione, di N record di movimento contenenti i dati relativi al flusso informativo e, infine, di N record anagrafici contenenti i dati anagrafici dei soggetti referenziati nella comunicazione.

I tipi record definiti sono descritti in termini di:

- Campo: nome del campo

- Tipo: tipo dato (Num = Numerico, Alfa = Alfanumerico, Data = Data)

- Lunghezza: Massima lunghezza e precisione

- Valore: eventuale valore che il campo può assumere

- Nullo: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B.

Non sono ammessi spazi (blank) all'inizio o alla fine dei campi.

I dati di tipo Data vanno espressi nel formato YYYYMMDD.

Il carattere separatore della parte decimale è il carattere "." (punto).

RECORD ANAGRAFICI

Contengono i dati anagrafici dei soggetti fisici e giuridici presenti nelle comunicazioni. Il campo ID Soggetto rappresenta la chiave di identificazione dei soggetti trasmessi; è un qualsiasi identificativo, univoco all'interno della comunicazione, prescelto dal soggetto abilitato.

TIPO RECORD 29

SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	29	N
ID Soggetto	Alfa	12		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	50		N
Codice Fiscale	Alfa	16	(*)	Y
Codice ABI	Num	6		Y
Sesso	Alfa	1	M/F	N
Data di Nascita	Data	8		N
Comune di Nascita	Alfa	50		N
Sigla Provincia di Nascita	Alfa	2		Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Comune di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Alfa	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

TIPO RECORD 30

SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	30	N
ID Soggetto	Alfa	12		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	20		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Data	8		N
Codice Fiscale	Num	11	(*)	Y

Codice ABI	Num	6		Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(*)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(*)	Y
Comune della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Alfa	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) obbligatorio per i soggetti italiani

1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle partecipazioni qualificate.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	01	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Riferimento	Data	8		N
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione	Alfa	2	SI/NO	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 02

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Contiene le informazioni relative alle partecipazioni qualificate.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo

Tipo Record	Num	2	02	N
ID Partecipante	Alfa	12		N
ID Partecipata	Alfa	12		N
Percentuale di possesso	Num	6,3		N

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (01) {1}

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (02) {0,n}

SOGGETTO FISICO (29) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

2. ESPONENTI AZIENDALI

TIPO RECORD 03

DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione degli esponenti aziendali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 04

ESPONENTI AZIENDALI

Contiene le informazioni relative agli esponenti aziendali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	04	N
ID Esponente	Alfa	12		N
Carica/funzione	Alfa	80	(*)	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	N/C/F (**)	N
Data validità	Data	8		N

(*) Le cariche/funzioni ammesse sono:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE DELEGATO
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE UNICO
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO SUPPLENTE
DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI NEGOZIAZIONE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI COLLOCAMENTO
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE COLLETTIVA
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE INDIVIDUALE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE FONDI PENSIONE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO INTERNO
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DEL BACK OFFICE
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DEI SISTEMI INFORMATIVI

(**) Tipologia di variazione. Può assumere uno dei seguenti valori:
N = Nomina
C = Cessazione
F = Conferma

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI (03) {1}

ESPONENTI AZIENDALI (04) {1,n}

SOGGETTO FISICO (29) {1,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

3. DELEGHE GESTIONALI

TIPO RECORD 05

DICHIARAZIONE DELEGHE GESTIONALI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle deleghe gestionali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Inizio Periodo Riferimento	Data	8		N
Data Fine Periodo Riferimento	Data	8		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 06

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione su base individuale di portafogli rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	06	N

Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Numero di contratti delegati	Num	6		N
Controvalore dei portafogli delegati	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 07

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di oicr rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	07	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Codice ISIN	Alfa	12		N
Denominazione	Alfa	20		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Controvalore	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 08

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di fondi pensione aperti rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	08	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Codice COVIP comparto	Num	5		N
Denominazione comparto	Alfa	20		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Controvalore	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 09

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di fondi pensione negoziali rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	09	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Numero di contratti delegati	Num	6		N
Controvalore	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 10

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di forme pensionistiche individuali ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	10	N
ID Delegato	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Numero di contratti delegati	Num	6		N
Controvalore	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

(*) il campo Mercati può assumere uno dei valori seguenti:
Italia
Europa
EMU (zona Euro)
Giappone
Pacifico
Nord America
Emerging Markets
Altro
Tutti

(**) per il campo Settori, utilizzare la codifica definita dal Global Industry Classification Standard (GICS), nonché gli ulteriori valori Altro e Tutti.

(***) il campo Categoria di strumento finanziario può assumere uno dei valori seguenti:
Azioni
Obbligazioni governative
Obbligazioni societarie
Obbligazioni enti sopranazionali
Tutte le Obbligazioni
Titoli di Stato
Quote di fondo
Strumenti derivati
Altro
Tutti

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE DELEGHE GESTIONALI (05) {1}

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE (06) {0,n}

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR (07) {0,n}

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI (08) {0,n}

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI (09) {0,n}

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (10) {0,n}

SOGGETTO FISICO (29) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

4. CONVENZIONI

TIPO RECORD 11

DICHIARAZIONE CONVENZIONI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle convenzioni di collocamento / con altri intermediari.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	11	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 12

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO

Contiene le informazioni relative alle convenzioni di collocamento.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	12	N
ID Mandante	Alfa	12		N
Oggetto del collocamento	Alfa	35	(*)	N
Collocamento via Internet	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Promotori	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sportello	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sede	Alfa	2	SI/NO	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	S/M/R (**)	N
Data validità	Data	8		N

TIPO RECORD 23

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO

Contiene le informazioni relative alle convenzioni di collocamento per il caso del subcollocamento.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	23	N
ID Mandante	Alfa	12		N
ID Società Prodotto	Alfa	12		N
Oggetto del collocamento	Alfa	35	(*)	N
Collocamento via Internet	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Promotori	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sportello	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sede	Alfa	2	SI/NO	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	S/M/R (**)	N
Data validità	Data	8		N

TIPO RECORD 13

CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI

Contiene le informazioni relative alle convenzioni con altri intermediari.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	13	N
ID Controparte	Alfa	12		N
Tipologia controparte	Alfa	30	(***)	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	S/M/R (**)	N
Data validità	Data	8		N

(*) Oggetto del collocamento. Può assumere uno dei seguenti valori:
Gestione individuale
Negoziazione
Ricezione / Trasmissione ordini
Prodotti bancari
Prodotti assicurativi
OICR
Fondi pensione
Altri prodotti

(**) Tipologia di variazione. Può assumere uno dei seguenti valori:
S = Stipula
M = Modifica
R = Revoca

(***) Tipologia controparte. Può assumere uno dei seguenti valori:
Negoziatore
Società di gestione italiana
Società di gestione estera
Banca depositaria
Raccoglitore di ordini

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE CONVENZIONI (11) {1}

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO (12) {0,n}

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO (23) {0,n}

CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI (13) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

5. COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

TIPO RECORD 14

DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle informazioni relative al collocamento e all'offerta fuori sede.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	14	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Anno Riferimento	Num	4	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 15

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

Contiene le informazioni relative all'ammontare della raccolta netta e lorda e alle commissioni percepite nell'ambito delle attività di collocamento e di offerta fuori sede.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	15	N
ID Mandante	Alfa	12		N
Oggetto dell'offerta	Alfa	35	(**)	N

Raccolta lorda	Num	17,2		N
Raccolta netta	Num	17,2		N
Commissioni di sottoscrizione	Num	17,2		N
Commissioni di gestione	Num	17,2		N
Commissioni di performance	Num	17,2		N
Altre commissioni	Num	17,2		N

(*) in formato YYYY

(**) Il campo Oggetto dell'offerta può assumere uno dei seguenti valori:
Gestione individuale
Negoziazione
Ricezione / Trasmissione ordini
Prodotti bancari
Prodotti assicurativi
OICR italiani
OICR armonizzati esteri
OICR non armonizzati esteri
Fondi pensione
Altri prodotti

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE (14) {1}

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE (15) {1,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

6. COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI

TIPO RECORD 16

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione della composizione dei portafogli gestiti.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	16	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Inizio Periodo Riferimento	Data	8		N
Data Fine Periodo Riferimento	Data	8		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 17

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI

Contiene le informazioni relative alla composizione dei portafogli gestiti.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	17	N
Codice ISIN strumento finanziario	Alfa	12		N
Descrizione strumento finanziario	Alfa	20		N
Strumento finanziario del gruppo	Alfa	2	SI/NO	N
Valuta	Alfa	3	(**)	N
Quantità rimanenze iniziali	Num	15,3		N
Quantità acquisti	Num	15,3		N
Quantità vendite	Num	15,3		N
Quantità rimborsi	Num	15,3		N
Quantità conferimenti	Num	15,3		N
Quantità prelevamenti	Num	15,3		N
Quantità eventi sul capitale	Num	15,3		N
Quantità acquisti PCT	Num	15,3		N
Quantità vendite PCT	Num	15,3		N
Quantità esercizio opzioni	Num	15,3		N
Quantità abbandono opzioni	Num	15,3		N
Quantità altri movimenti	Num	15,3		N

Quantità rimanenze finali	Num	15,3		N
Controvalore rimanenze iniziali	Num	17,2		N
Controvalore acquisti	Num	17,2		N
Controvalore vendite	Num	17,2		N
Controvalore rimborsi	Num	17,2		N
Controvalore conferimenti	Num	17,2		N
Controvalore prelevamenti	Num	17,2		N
Controvalore altri movimenti	Num	17,2		N
Controvalore eventi sul capitale	Num	17,2		N
Controvalore acquisti PCT	Num	17,2		N
Controvalore vendite PCT	Num	17,2		N
Controvalore esercizio opzioni	Num	17,2		N
Controvalore abbandono opzioni	Num	17,2		N
Controvalore rimanenze finali	Num	17,2		N

TIPO RECORD 18

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI CONTRATTI OTC

Contiene le informazioni relative alla composizione dei portafogli gestiti per i contratti OTC.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	18	N
Codice derivati OTC	Num	8	(*)	N
Descrizione derivati OTC	Alfa	40		N
Quantità rimanenze iniziali	Num	15,3		N
Quantità acquisti	Num	15,3		N
Quantità vendite	Num	15,3		N
Quantità conferimenti	Num	15,3		N
Quantità prelevamenti	Num	15,3		N
Quantità altri movimenti	Num	15,3		N
Quantità rimanenze finali	Num	15,3		N

Controvalore rimanenze iniziali	Num	17,2		N
Controvalore acquisti	Num	17,2		N
Controvalore vendite	Num	17,2		N
Controvalore conferimenti	Num	17,2		N
Controvalore prelevamenti	Num	17,2		N
Controvalore altri movimenti	Num	17,2		N
Controvalore rimanenze finali	Num	17,2		N

(*) Le categorie di valore mobiliare sono quelle indicate nelle Avvertenze Generali – Categorie Valori Mobiliari – Contratti Derivati – del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti.

(**) La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC.

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI (16) {1}

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI (17) {0,n}

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI CONTRATTI OTC (18) {0,n}

SOGGETTO FISICO (29) {0,1}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {0,1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

7. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO

TIPO RECORD 19

DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL GRUPPO

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	19	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Codice ISIN azione oggetto dichiarazione	Alfa	12		N
Descrizione azione oggetto dichiarazione	Alfa	20		N
Periodo Riferimento	Num	6	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 20

STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI

Contiene le informazioni relative allo strumento finanziario oggetto delle operazioni.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	20	N
Codice ISIN strumento finanziario	Alfa	12		N
Descrizione strumento finanziario	Alfa	20		N
Tipo titolo	Alfa	25	(**)	N
Quotato su mercati italiani	Alfa	2	SI/NO	N
Tipo facoltà	Alfa	8	(***)	Y
Data scadenza	Data	8		Y
Prezzo d'esercizio	Num	11,4		Y

TIPO RECORD 21

DETTAGLIO OPERAZIONI

Contiene il dettaglio delle operazioni effettuate, relative allo strumento finanziario specificato nel record 20.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	21	N
Data operazione	Data	8		N
Tipo mercato	Alfa	2	MI/ME/SO/FM/BL (****)	N
Indicatore acquisto/vendita	Alfa	1	A/V (*****)	N
Quantità scambiata	Num	12		N
Numero operazioni	Num	6		N
Note	Alfa	60		Y

TIPO RECORD 22

RIEPILOGO OPERAZIONI

Contiene il riepilogo delle operazioni effettuate, relative allo strumento finanziario specificato nel record 20.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	22	N
Tipo mercato	Alfa	2	MI/ME/SO/FM/BL (****)	N
Indicatore acquisto/vendita	Alfa	1	A/V (*****)	N
Quantità scambiata	Num	12		N
Numero operazioni	Num	6		N

(*) in formato MMYYYY

(**) Tipo titolo. Può assumere uno dei seguenti valori:
AZIONE
OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE
DIRITTO DI OPZIONE
WARRANT
OPTION
FUTURE
PREMIO
ALTRO

(***) Tipo di facoltà. Può assumere uno dei seguenti valori:
CALL
PUT
STELLAGE
STRIP
STRAP

(****) Tipo mercato. Può assumere uno dei seguenti valori:
MI = Mercato regolamentato Italiano
ME = Mercato regolamentato Estero
SO = Scambio Organizzato
FM = Fuori Mercato
BL = Blocchi

(*****) Indicatore di acquisto/vendita. Può assumere uno dei seguenti valori:
A = Acquisto
V = Vendita

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL GRUPPO (19) {1}

STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI (20) {1,n}

DETTAGLIO OPERAZIONI (21) {1,n}

RIEPILOGO OPERAZIONI (22) {1,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

N.B. Per ogni strumento finanziario oggetto delle operazioni, bisogna far seguire i record relativi al dettaglio delle operazioni e quindi al riepilogo.

3.3 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui dati

Nei casi in cui le comunicazioni trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, è richiesto un nuovo invio del flusso informativo interessato dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corretto.

04A02719

DELIBERAZIONE 9 marzo 2004.

Approvazione delle modifiche al regolamento del mercato delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, organizzato e gestito dalla MTS S.p.a. (Deliberazione n. 14465).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 63, 66 e 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto del Ministero del Tesoro 30 giugno 1998, n. 468137, con il quale la MTS S.p.a. è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri;

Vista la delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale la MTS S.p.a. è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Visto il decreto del Ministero del Tesoro 13 maggio 1999, n. 219, recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 15 gennaio 2004, con la quale sono state comunicate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, relative all'art. 22, comma 7 e all'art. 32, comma 1, lettera *a),* approvate dall'assemblea della MTS S.p.a. in data 26 novembre 2001;

Visto il parere comunicato dalla Banca d'Italia con lettera n. 178276 del 1° marzo 2004;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati organizzato e gestito dalla MTS S.p.a., deliberate nell'assemblea del 26 novembre 2001, come trasmesse con lettera del 15 gennaio 2004.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino della Consob.

Roma, 9 marzo 2004

Il presidente: CARDIA

04A02721

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione».

Nella seduta del 16 marzo 2004 la Camera dei deputati ha respinto il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2004.

04A02917

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si comunica che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 marzo 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme in materia di politica attiva del lavoro ed istituzione nelle aree del Mezzogiorno di una indennità di inserimento per i partecipanti a programmi pubblici di formazione, di ricerca attiva del lavoro e per l'occupabilità e di una indennità per la partecipazione a programmi pubblici per il completamento dell'obbligo formativo».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra in Roma - via Palermo, 12 - tel. 06/6711547.

04A02861

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 marzo 2004

Dollaro USA	1,2235
Yen giapponese	136,15
Corona danese	7,4517
Lira Sterlina	0,68140
Corona svedese	9,2376
Franco svizzero	1,5692
Corona islandese	86,72
Corona norvegese	8,5600
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58579
Corona ceca	33,074
Corona estone	15,6466

Fiorino ungherese	253,85
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6625
Lira maltese	0,4278
Zloty polacco	4,7648
Leu romeno	39919
Tallero sloveno	238,0000
Corona slovacca	40,494
Lira turca	1614822
Dollaro australiano	1,6748
Dollaro canadese	1,6306
Dollaro di Hong Kong	9,5368
Dollaro neozelandese	1,8964
Dollaro di Singapore	2,0973
Won sudcoreano	1444,65
Rand sudafricano	8,2703

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02918

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kestine»

Estratto decreto n. 77 del 23 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KESTINE anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 5 compresse, «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse e «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vespucci n. 2 - c.a.p. 20124 Italia, codice fiscale n. 06037901003.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 5 compresse - A.I.C. n. 034930091 (in base 10), 119ZFC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Barcellona Spagna, C/Trabajo S/N Sant Just Desvern (produzione completa, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 10,4 mg; lattosio monoidrato 177 mg; croscarmellosa sodica 10 mg; magnesio stearato 2,6 mg; hypromellose 2,85 mg; macrogol 6000 0,95 mg; titanio diossido 0,95 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 034930103 (in base 10), 119ZFR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotta integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Barcellona Spagna, C/Trabajo S/N Sant Just Desvern (produzione completa, controllo e confezionamento);

composizione: ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 10,4 mg; lattosio monoidrato 177 mg; croscarmellosa sodica 10 mg; magnesio stearato 2,6 mg; hypromellose 2,85 mg; macrogol 6000 0,95 mg; titanio diossido 0,95 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 034930089 (in base 10), 119ZF9 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Barcellona Spagna, C/Trabajo S/N Sant Just Desvern (produzione completa, controllo e confezionamento);

composizione: ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 10,4 mg; lattosio monoidrato 177 mg; croscarmellosa sodica 10 mg; magnesio stearato 2,6 mg; hypromellose 2,85 mg; macrogol 6000 0,95 mg; titanio diossido 0,95 mg.

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicata nel trattamento sintomatico di riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02675

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triatec»

Estratto decreto n. 78 del 23 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TRIATEC, anche nella forma e confezione: «10 mg compresse» 28 compresse divisibili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 027161076 (in base 10), 0TWWHN (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: 19,80 euro;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Aventis Pharma S.p.a. stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) (Italia), s.s. 17 km 22;

composizione: 1 compressa:

principio attivo: ramipril 10 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 1,765 mg; amido pregelatinizzato 48,985 mg; cellulosa microcristallina 39 mg; sodio stearilfumarato 0,25 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione; per ridurre la pressione arteriosa come terapia singola o in combinazione con altri antiipertensivi come ad esempio diuretici e calcio-antagonisti.

Insufficienza cardiaca congestizia; per la terapia in aggiunta a diuretici con o senza glicosidi cardiaci.

Postumi dell'infarto miocardico acuto in pazienti con segni e sintomi di insufficienza cardiaca congestizia.

Nefropatia conclamata in soggetti non diabetici. Il ramipril rallenta la velocità di progressione dell'insufficienza renale e dello sviluppo di insufficienza renale terminale che necessita di dialisi e trapianto renale.

Complicazioni renali da diabete mellito: in pazienti affetti da diabete mellito con microalbuminuria ramipril riduce il tasso di escrezione urinaria di albumina.

Riduzione di mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con documentato alto rischio cardiovascolare.

«Triatec» non è adatto per il trattamento dell'ipertensione dovuta a iperaldosteronismo primario.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02676

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam»

Estratto decreto G n. 99 del 27 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico LORAZEPAM nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Alessandro Fleming, 2 - c.a.p. 37135, Italia, codice fiscale n. 03334120239.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035772019\G (in base 10), 123PMM (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (produzione - controllo e confezionamento);

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; polacrilin potassio 1 mg; magnesio stearato 0,35 mg;

film di rivestimento: ipromellosa 0,3 mg; macrogol 6000 0,02 mg; titanio diossido 0,07 mg; talco 0,025 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035772021\G (in base 10), 123PMP (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (produzione - controllo e confezionamento);

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 134,8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; polacrilin potassio 2 mg; magnesio stearato 0,7 mg;

film di rivestimento: ipromellosa 0,48 mg; macrosol 6000 0,03 mg; titanio diossido 0,11 mg; talco 0,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02678

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natovit»

Estratto decreto n. 497 del 17 ottobre 2003

È approvata la modifica degli stampati relativi alla confezione precedentemente autorizzata: «100 U.I. capsule molli» 15 capsule. È inoltre autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NATOVIT, anche nella forma e confezione: «100 U.I. capsule molli» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via delle Ande n. 15 - c.a.p. 00144, codice fiscale n. 05038691001.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 U.I. capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 008174031 (in base 10), 07TGGH (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cardinal Health 407 S.p.a. stabilimento sito in Aprilia - Latina, via Nettunense km 20,100 (produzione - confezionamento - controllo qualità).

Composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: tocoferoli misti α, β, γ equivalenti in attività biologica a 100 U.I. di α - tocoferile acetato (pari a 100 mg di α - tocoferile acetato);

eccipienti: olio di semi di soia raffinato 14 mg.

Composizione della capsula: gelatina 43 mg; glicerina 16 mg; eritrosina (E127) 0,07 mg; etile paraidrossibenzoato sodico 0,2 mg; propile paraidrossibenzoato sodico 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: in tutti i casi di carenza di vitamina E da malassorbimento, specie dei grassi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Danzen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 156 del 17 febbraio 2004

Specialità medicinale: DANZEN.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini, 129, c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale n. 01751900877.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023865013 - 20 compresse 5 mg varia a: «5 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vertiserc»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 169 del 23 febbraio 2004

Medicinale: VERTISERC.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via della Libertà, 30 - c.a.p. 10095 (Italia), codice fiscale n. 05075810019.

Variazione A.I.C.:

modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo;

modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato produzione del principio attivo;

modifica delle specifiche relative al principio attivo;

prolungamento della durata di stabilità o del periodo di ripetizione della prova del principio attivo;

cambiamento delle condizioni di conservazione;

cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approvano le seguenti modifiche:

specifiche del principio attivo (relativamente a identificazione, chiarezza della soluzione, pH, LOD, residuo alla calcinazione, impurezze, titolo, metalli pesanti, solventi residui);

condizionamento primario del principio attivo (da «fusto di cartone + triplice busta di polietene + silicagel» a «doppia busta di politene con cartuccia essiccante tra le due buste + contenitore di polipropilene con coperchio a pressione e sigillo di garanzia»);

condizioni di conservazione del principio attivo (da «in luogo asciutto, protetto dall'umidità a temperatura ambiente» a «in luogo asciutto e ben ventilato, a temperatura non superiore a 30° C»);

periodo di ripertizione della prova del principio attivo (da «almeno un anno» a «tre anni se conservato a temperatura non superiore a 25° C e due anni se conservato a temperatura non superiore a 30° C nel confezionamento originale integro e non aperto»);

specifica del materiale iniziale o intermedio usato nella produzione del principio attivo (aggiornamento delle specifiche di metilamina e 2-vinilpiridina);

processo di produzione del principio attivo (sostituzione di HCl 36% con HCl gassoso nel terzo step);

procedure di prova della sostanza attiva (aggiornamento del metodo GC per la determinazione del titolo di p.a. e delle impurezze; aggiornamento delle condizioni operative del test «perdita all'essicamento»).

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027232014 - «8 mg compresse» 50 compresse.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 170 del 23 febbraio 2004

Medicinale: VERTISERC.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via della Libertà, 30 - c.a.p. 10095 (Italia), codice fiscale n. 05075810019.

Variazione A.I.C.:

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

modifica impressioni, punzonature o di altri contrassegni (eccetto le incisioni) apposti sulle compresse o delle impressioni sulle capsule.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approvano le seguenti modifiche:

controlli in corso di lavorazione (aggiornamento delle specifiche);

produzione del medicinale (cellulosa microcristallina da: 162 mg + 0% overage a: 161,5 mg/ + 3% overage);

impressioni, rilievi e altre marcature (da «Duphar» su un lato e «267» sull'altro a «S» su un lato e «267» sull'altro);

specifiche del medicinale (aspetto, peso medio, impurezze, purezza microbiologica);

procedure di prova del medicinale (aggiornamento HPLC per titolo p.a. e impurezze, aggiornamento HPLC per impurezze, determinazione uniformità di contenuto, test di dissoluzione, purezza microbiologica).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027232026 - «16 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027232038 - «16 mg compresse» 50 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «16 mg compresse» 50 compresse» (A.I.C. n. 027232038), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A02665 - 04A02666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xantervit antibiotico».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 171 del 23 febbraio 2004

Medicinale: XANTERVIT ANTIBIOTICO.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio (Catania), via Ercole Patti, 36 - c.a.p. 95020 (Italia), codice fiscale n. 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica d'uso.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvato il cambiamento della dicitura da: «uso esterno» a «uso oftalmico».

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028234019 - «unguento oftalmico» 1 tubo 5 g.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02667

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noroxin collirio»

Estratto decreto n. 79 del 25 febbraio 2004

Medicinale: NOROXIN COLLIRIO.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6 - Roma, con codice fiscale n. 00422760587.

Confezioni:

A.I.C. n. 027346016 - soluzione oftalmica 0,3% 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027346028 - soluzione oftalmica 0,3% 10 ml,

è ora trasferita alla società: Farmila-Thea farmaceutici S.p.a., con sede in via E. Fermi, 50 - Settimo Milanese (Milano), con codice fiscale n. 07486020154, con variazione della denominazione in: THEANORF.

Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica della denominazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027346016 da soluzione oftalmica 0,3% 5 ml (sospesa) a «0,3% collirio, soluzione» flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 027346028 da soluzione oftalmica 0,3% 10 ml a «0,3% collirio, soluzione» flacone da 10 ml.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Euderma»

Estratto decreto n. 100 del 2 marzo 2004

Medicinale: NIFEDIPINA EUDERMA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Euderma S.p.a., con sede in via Rigardara, 27/29 - Coriano (Forlì), con codice fiscale n. 03712070154.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 033718026 - «30 mg compresse rilascio prolungato» 14 compresse;

A.I.C. n. 033718038 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse,

è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157, con variazione della denominazione in: NIFEDIPINA MERCK GENERICS ITALIA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento della società cooperativa «Nadir s. coop. sociale S.r.l.», in Prato

A seguito degli accertamenti effettuati sull'attività della cooperativa indicata in oggetto è emerso che:

la società cooperativa non compie atti di gestione e non è più in grado di raggiungere gli scopi per cui era stata costituita;

la società cooperativa non ha provveduto al deposito del bilancio degli ultimi due esercizi, l'ultimo depositato risulta quello relativo all'esercizio 31 dicembre 2000.

Poiché quanto sopra riportato costituisce motivo per lo scioglimento della cooperativa per atto di autorità, il direttore della direzione provinciale del lavoro di Prato, quale autorità cui spetta la vigilanza su codesto ente, sulla base del decreto della direzione generale della cooperazione emanato il 6 marzo 1996, ha avviato le procedure dello scioglimento d'ufficio della stessa senza nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Ciò premesso, si invita la S.V. a far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione del presente avviso.

04A02580

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato riguardante la circolare del 1º marzo 2004, n. 263/ass, relativa ai criteri e alle modalità di applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003.

Con circolare del 1º marzo 2004, n. 263/ass, relativa ai criteri e alle modalità di applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003 sono stati precisati i criteri e le modalità di erogazione dell'aiuto di avviamento previsto per la costituzione di unioni nazionali di associazioni di produttori agricoli che non siano già state riconosciute ai sensi delle legge n. 674/1978.

04A02680

PROVINCIA DI MACERATA

Provvedimento di autorizzazione all'utilizzo di acque minerali naturali alla società «Nerea S.p.a.», in Castelsantangelo sul Nera.

Con determinazione n. 106/XIV del 25 febbraio 2004 del dirigente del settore ambiente della provincia di Macerata, la società «Nerea S.p.a.», con sede legale in Castelsantangelo sul Nera (Macerata), zona P.I.P. n. 2, P.I. n. 00927460436, è stata autorizzata all'utilizzazione delle sorgenti «Fonte degli uccelli» e n. 2, nel contesto della concessione mineraria «Sorgente Nerea dell'Uccelletto» localizzata nel territorio del comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), con la denominazione di acqua minerale naturale «Nerea».

04A02711

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Arte e oro di Saccomanno Assunta», assegnataria del marchio di identificazione n. 26KR non ha provveduto al rinnovo del detto marchio e, pertanto, la camera di commercio di Crotone, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 6 del 12 gennaio 2004, ha disposto il ritiro del marchio nonché la cancellazione della suddetta impresa dal registro degli assegnatari.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati riconsegnati alla camera di commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione.

04A02710

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401064/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77